

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/93 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1993

che istituisce un embargo in relazione a determinati scambi tra la Comunità economica europea e Haiti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha constatato che il protrarsi della situazione instauratasi a Haiti costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella zona;

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri, nell'ambito della cooperazione politica, hanno ripetutamente espresso preoccupazioni per il protrarsi dell'assenza di democrazia e legalità ad Haiti e hanno ribadito la necessità di un'azione efficace che ponga fine a tale situazione;

considerando che il 16 giugno 1993 il Consiglio di sicurezza ha adottato, a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 841 (1993) che impone a tutti gli Stati restrizioni degli scambi con Haiti, in conformità dei paragrafi da 5 a 14 della risoluzione, con l'obiettivo di pervenire alla soluzione della crisi ad Haiti, auspicata dalla comunità internazionale;

considerando che il Consiglio di sicurezza ha pure deciso che le anzidette restrizioni si applicano indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o da contratti stipulati o licenze o permessi concessi anteriormente al 23 giugno 1993 e che pertanto la quarta convenzione ACP-CEE, di cui sono parti contraenti la Comunità e Haiti, non costituisce un ostacolo all'attuazione della suddetta decisione del Consiglio di sicurezza;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno espresso il loro deciso sostegno alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza;

considerando che, alla luce delle circostanze attuali, la Comunità deve limitare gli scambi commerciali con Haiti;

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno convenuto di ricorrere ad uno strumento comunitario, tra l'altro con l'obiettivo di garantire un'attuazione uniforme di talune delle misure decise dal Consiglio di sicurezza;

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 23 giugno 1993, 00h01 Est (ora di New York) sono vietati:

a) la vendita e la fornitura a Haiti di petrolio e dei prodotti derivati del petrolio elencati nell'allegato ad ogni persona o ente a Haiti o ad ogni persona o ente

allo scopo di affari di qualsiasi genere svolti a Haiti o a partire da questo paese;

- b) qualunque attività che abbia come obiettivo o come effetto la promozione diretta o indiretta delle transazioni di cui alla lettera a);
- c) l'ingresso nel territorio o nelle acque territoriali di Haiti di qualsiasi mezzo di trasporto che trasporti petrolio e prodotti derivati del petrolio elencati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle esportazioni di petrolio o prodotti derivati del petrolio, incluso il gas propano destinato alla preparazione degli alimenti, che siano autorizzate eccezionalmente, caso per caso, nell'ambito di una procedura di non opposizione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituite ai sensi del paragrafo 10 della risoluzione 841 (1993).

*Articolo 3*

La vendita e la fornitura a Haiti di petrolio e prodotti derivati del petrolio che non siano vietate ai sensi dell'articolo 1 formano oggetto di un'autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri.

*Articolo 4*

L'articolo 1 si applica indipendentemente da eventuali diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o contratti stipulati o licenze o permessi concessi anteriormente al 23 giugno 1993.

*Articolo 5*

Ogni Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento è applicabile nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, ed in ogni aereo o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, a ogni persona, ovunque si trovi, che sia cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi ente, ovunque operi, che sia registrato o costituito a norma delle legge di uno Stato membro.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.